

Addì 9 novembre 2016

Tra
CONFIMI INDUSTRIA
e
CGIL, CISL, UIL


Premesso:

- che le parti in considerazione dei contenuti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, redatta d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritengono opportuno favorire il miglior perseguimento degli obiettivi definiti dall'art. 1, commi 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dal successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2016;
- che il suddetto decreto 25 marzo 2016 prevede l'applicazione di una agevolazione fiscale sulla retribuzione di produttività erogata in esecuzione di contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale,

convengono quanto segue:

1. L'allegato accordo quadro territoriale costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione, in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e pertanto per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.
2. L'allegato accordo quadro territoriale ha carattere cedevole rispetto a eventuali e specifiche intese aziendali o pluriaziendali.
3. Con la definizione del presente accordo, le parti intendono confermare l'attuale modello e le funzioni dei due livelli di contrattazione, nazionale e decentrata e ribadiscono la comune volontà di dare attuazione ad un sistema di relazioni industriali in grado di rafforzare e qualificare la rappresentanza e la tutela delle PMI e delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto industriale e dei servizi alle imprese.
4. Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione e ad effettuare in tempi congrui una valutazione complessiva della sua applicazione, anche sulla base dei rapporti che saranno effettuati dai territori.

CONFIMI INDUSTRIA


Adv. Baw


CGIL

CISL

UIL





..., addì, 2016

Tra

(Associazione aderente al Sistema CONFIMI INDUSTRIA) rappresentata da

e

CGIL (provinciale/regionale), rappresentata da
CISL (provinciale/regionale), rappresentata da
UIL (provinciale/regionale), rappresentata da

Visti

l' art. 1, commi 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

Premesso che

- con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 marzo 2016, è stata data attuazione ai contenuti di cui ai commi del citato art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015;
- con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dal decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208/2015;
- CONFIMI INDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL hanno stipulato in data 9 novembre 2016 un accordo interconfederale quadro di riferimento per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini che saranno indicate dalle Amministrazioni competenti.

Considerato altresì

- che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire la contrattazione collettiva di 2° livello con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese, nonché per accrescere il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione, in virtù della legge di stabilità 2016.

Si conviene quanto segue

1. le imprese aderenti al Sistema di Rappresentanza di CONFIMI INDUSTRIA, aventi sede legale e/o operativa nella città di (o nelle province di / o nella regione), nelle quali non è costituita la R.S.U. (o la R.S.A.), in caso di stipula di accordi aziendali con le Organizzazioni territoriali di categoria di CGIL, CISL, UIL, relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, si avvalgono dell'assistenza delle Associazioni aderenti al Sistema di Rappresentanza di CONFIMI INDUSTRIA aventi competenza sindacale cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato;
2. in alternativa al punto precedente, le imprese associate (o che conferiscono espresso mandato alle Associazioni aderenti al sistema di Rappresentanza di CONFIMI

INDUSTRIA aventi competenza sindacale) nelle quali non è costituita la R.S.U. (o la R.S.A.) per poter applicare l'agevolazione fiscale prevista dal decreto 25 marzo 2016, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito, fermo restando che l'applicazione del presente accordo territoriale, in entrambi i casi fin qui previsti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i dipendenti dell'impresa, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della città/provincia/regione;

3. i premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella Sezione 6 del modello allegato al decreto 25 marzo 2016, che si allega al presente accordo. A tal fine le Organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente di ritenere essenziale, come previsto nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al trattamento fiscale agevolato venga rispettata, ossia che l'incremento possa essere verificato nell'arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale) attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali;
4. pertanto le imprese associate applicheranno le agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuati al punto precedente, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell'anno precedente o comunque nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente punto 3;
5. le imprese associate che si avvarranno del presente accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Nella comunicazione verrà precisato:
 - a) il periodo di riferimento;
 - b) la composizione del premio e gli indicatori adottati;
 - c) la stima del valore annuo medio "pro-capite" del premio (Sez. 4 del modulo allegato al decreto 25 marzo 2016) e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di Welfare aziendale ai sensi del comma 184 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla succitata circolare n. 28/E;
6. ai fini dell'eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di Welfare aziendale da offrire ai lavoratori, l'impresa tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell'offerta dei servizi esistente nel territorio dove essa insiste valuterà in particolare le eventuali iniziative in materia poste in essere anche autonomamente dalle parti che hanno sottoscritto l'accordo territoriale;
7. al fine di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie del presente accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal decreto 25 marzo 2016 e dalla circolare n. 28/E;
8. la comunicazione di cui al punto 5 verrà tempestivamente trasmessa dall'impresa contemporaneamente al Comitato di cui al successivo punto 9;
9. le parti firmatarie del presente accordo territoriale istituiranno un Comitato composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie che avrà il compito di:
 - a) esaminare la conformità ai contenuti al presente accordo della comunicazione trasmessa ai sensi del punto 5;
 - b) valutare l'andamento dell'attuazione dell'accordo territoriale anche ai fini di quanto previsto al successivo punto 11.

Il Comitato effettuerà l'esame di cui alla precedente lett. a) entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di cui al punto 5;

10. l'impresa che applica il presente accordo ai sensi del punto 2, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio. Tale comunicazione sarà tempestivamente trasmessa anche al Comitato di cui al punto 9;
11. il Comitato di cui al punto 9 provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell'accordo territoriale; tale rapporto sarà inviato alle Organizzazioni firmatarie dell'accordo interconfederale del 9 novembre 2016 anche al fine di valutare l'andamento complessivo e gli effetti dell'accordo stesso;
12. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
13. il presente accordo ha durata 24 mesi dalla sua sottoscrizione e natura sperimentale. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

